

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 138  
Bellinzona, 7 settembre

38/2012

## Legge

### cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004; modifica

(del 28 giugno 2012)

#### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare del 24 gennaio 2011 "Creazione della base legale per lo stanziamento di un credito quadriennale a favore del risanamento fonico",
- visto il messaggio 17 aprile 2012 n. 6629 del Consiglio di Stato,

#### decreta:

##### I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004 è modificata come segue:

**Art. 13a (nuovo)** <sup>1</sup>Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell'ambiente, promuove entro il 31 marzo 2018 il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali.

<sup>2</sup>I provvedimenti di prevenzione e di risanamento degli impianti stradali di proprietà del Cantone (strade cantonali) sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

##### II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 28 giugno 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

#### ordina:

La modifica 28 giugno 2012 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Bellinzona, 5 settembre 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Errata corrige (v. BU 6 luglio 2012 n. 29 pag. 297 e segg.)

## **Legge che modifica la legislazione in materia di pubblico impiego**

(del 17 aprile 2012)

I.

La Legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

...

### **Art. 46 cpv. 1 lett. m)**

...

m) per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno lavorativo;

...

---

## **Decreto esecutivo concernente le convenzioni sottoscritte tra la Clinica Santa Chiara, Locarno e gli assicuratori malattie**

(del 10 luglio 2012)

### **IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPR;  
esaminati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Santa Chiara, Locarno e gli assicuratori malattie;

considerata la comunicazione 14 giugno 2012 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSD);

### **decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Santa Chiara, Locarno e gli assicuratori malattie.

<sup>2</sup>Le parti si sono accordate per le seguenti tariffe:

– tarifsuisse sa:	CHF	7'700.–
– Helsana, Sanitas, CPT:	CHF	7'650.–
– Assura e Supra:	CHF	7'700.–

<sup>3</sup>Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

**Art. 2** Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

**Art. 3** Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 4** <sup>1</sup>È abrogato il punto 1 lett. C dell'allegato al decreto esecutivo 11 gennaio 2012 concernente la tariffa LAMal provvisoria a partire dal 1° gennaio 2012 applicabile agli Istituti ospedalieri per i quali le convenzioni tariffali devono ancora essere approvate, per quanto riguarda la Clinica Santa Chiara, Locarno.

<sup>2</sup>Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.

Bellinzona, 10 luglio 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

## **Decreto esecutivo concernente le convenzioni sottoscritte tra l'Ospedale Malcantonese, Castelrotto e gli assicuratori malattie, per quanto concerne le cure somatiche acute**

(del 10 luglio 2012)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;

esaminati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra l'Ospedale Malcantonese, Castelrotto e gli assicuratori malattie, per quanto concerne le cure somatiche acute;

considerata la comunicazione 14 giugno 2012 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

#### **decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra l'Ospedale Malcantonese, Castelrotto e gli assicuratori malattie, per quanto concerne le cure somatiche acute.

<sup>2</sup>Le parti si sono accordate per le seguenti tariffe:

- tarifsuisse sa: CHF 6'230.–
- Helsana, Sanitas, CPT: CHF 6'230.–
- Assura e Supra: CHF 6'230.–

<sup>3</sup>Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

**Art. 2** Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

**Art. 3** Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 4** <sup>1</sup>È abrogato il punto 1 lett. D dell'allegato al decreto esecutivo 11 gennaio 2012 concernente la tariffa LAMal provvisoria a partire dal 1° gennaio 2012 applicabile agli Istituti ospedalieri per i quali le convenzioni tariffali devono ancora essere approvate, per quanto riguarda l'Ospedale Malcantonese, Castelrotto.

<sup>2</sup>Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.

Bellinzona, 10 luglio 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**